



Agenzia Nazionale  
per l'amministrazione  
e la destinazione  
dei beni sequestrati  
e confiscati  
alla criminalità  
organizzata



Reggio Calabria, data del protocollo

**Accordo tra Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e Ferrari S.p.a per la vendita, ai sensi dell'art. 48 delle autovetture del marchio Ferrari definitivamente confiscate.**

ANBSC - Prot. Interno N. 0044446 del 24/11/2015  
**PREMESSO** che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, successivamente indicata anche come ANBSC o Agenzia Nazionale:

- Ai sensi del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159, è competente alla gestione e destinazione anche dei beni mobili registrati confiscati alla criminalità organizzata, che, oltre ad essere utilizzati per l'impiego in attività istituzionali della stessa Agenzia Nazionale, o di altri organi dello Stato, di enti territoriali o di associazioni che operano nel sociale, possono essere destinati alla vendita, anche a trattativa privata, i cui proventi confluiscono, ai sensi dell'art. 48 del citato D.lgs. al Fondo Unico di Giustizia, per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

**CONSIDERATO** che :

-tra i beni mobili registrati oggetto di confisca vi sono anche autovetture Ferrari ovvero di altre marche equipaggiate con motore Ferrari;

-per tali autovetture, generalmente, l'unica destinazione possibile risulta la vendita giacché esse, per caratteristiche, valore e costi di mantenimento non possono essere utilizzate dagli Organi dello Stato, dagli enti territoriali o dalle associazioni di volontariato che operano nel sociale;

-l'Agenzia ritiene opportuno ottimizzare le condizioni della vendita di tali autovetture massimizzando i possibili ricavi da parte dell'Erario e tutelando al tempo stesso il prestigio di un marchio che è motivo di vanto per il made in Italy;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno attivare con Ferrari S.p.a., con sede legale in Modena Via Emilia EST 1163, la quale ha manifestato la propria disponibilità in proposito, un rapporto di collaborazione, attraverso la Rete ufficiale delle Concessionarie Autorizzate Ferrari, volto a favorire, sia le attività propedeutiche alla vendita che la vendita stessa delle autovetture del marchio, fermo restando il rispetto di tutte le garanzie di trasparenza delle procedure;

**SI CONVIENE**

**Art.1**

- l'Agenzia Nazionale, trasmetterà a Ferrari Spa una scheda contenente i dati identificativi di ciascun mezzo: targa, telaio, modello, luogo di custodia nonché nominativo dell' eventuale coadiutore della procedura;

- Ferrari Spa sulla base delle informazioni ricevute e di altre che potrà richiedere direttamente al coadiutore o al referente di ANBSC, effettuerà una prima valutazione di massima del bene

sulla base dei valori di mercato, a seguito della quale l'Agenzia Nazionale, valutata l'opportunità di procedere alla vendita del mezzo, elaborerà congiuntamente con Ferrari Spa, per ciascun caso specifico, le modalità d'intervento necessarie per le seguenti operazioni:

- a) prelievo dell'autovettura e successivo ricovero presso autofficina indicata da Ferrari; nel caso in cui l'autovettura sia da prelevare presso l'abitazione o immobili riconducibili al prevenuto, l'Agenzia supporterà l'attività di prelievo del mezzo tramite le competenti forze di polizia;
- b) indicazione da parte di Ferrari Spa degli interventi di riparazione ritenuti necessari, in modo da massimizzare il rapporto costo benefici in relazione alle prospettive di vendita;
- c) relazione di stima finale del bene da parte di Ferrari Spa con indicazione del prezzo da porre a base della vendita.

#### ART.2

L'Agenzia, approvato il piano degli interventi di ripristino/riparazione sulla base dei preventivi concordati e regolarmente documentati, autorizzerà l'esecuzione dei lavori, che saranno effettuati dall'Officina Autorizzata dalla Concessionaria Ferrari. Il veicolo verrà poi destinato alla vendita attraverso la Concessionaria Ferrari più vicina. La Concessionaria Ferrari si impegna a vendere gli automezzi, sia in Italia che all'estero, nel più breve e ragionevole tempo possibile, dal momento della presa in consegna o della messa a punto degli stessi, qualora necessaria ed autorizzata, come indicato all'art.1.

#### ART.3

I costi di trasporto, di custodia, di ripristino e/o di riparazione dei mezzi saranno conglobati nel prezzo di vendita; quelli necessari per il passaggio di proprietà e messa in circolazione e ogni altro eventuale onere derivante da specifiche richieste dell'acquirente, saranno a carico di quest'ultimo.

Per il trasporto dal luogo di deposito all'officina autorizzata e da questa al locale di vendita, verrà calcolato il costo del solo trasporto che sarà comunque inferiore/uguale alle tariffe ACI. Per la custodia saranno applicate le tariffe di cui Al Decreto del Ministro della Giustizia n° 265 del 02.09.2006 pubblicato nella G.U. n. 236 del 10.10.2006, relative ai beni confiscati.

Ai sensi del D.P.R. n.642 del 1972 e s.m.i., *"nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo quando è dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario"* e qualunque altro tributo che dovesse gravare a seguito delle vendite non sarà attribuibile all'Agenzia Nazionale in quanto soggetto esente, agendo nella fattispecie nell'interesse e per conto dello Stato.

#### ART.4

La vendita dovrà avvenire con modalità tali da assicurare la massima trasparenza ed il maggior prezzo realizzabile, che, comunque, non potrà essere inferiore a quello indicato nelle stime di cui al punto c) dell'art.1.

Il perfezionamento della vendita dovrà essere subordinato all'acquisizione del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario dell'acquirente.

Non potranno accedere all'acquisto di autovetture coloro che risulteranno, a qualunque titolo, indagati e/o con precedenti penali per reati connessi alla criminalità organizzata. I documenti relativi all'eventuale acquirente saranno trasmessi tempestivamente ad ANBSC per le verifiche che riterrà di effettuare. Ferrari si impegna a perfezionare la vendita all'acquirente solo dopo espressa autorizzazione da parte dell'Agenzia Nazionale. Trattandosi di autovetture



Agenzia Nazionale  
per l'amministrazione  
e la destinazione  
dei beni sequestrati  
e confiscati  
alla criminalità  
organizzata



confiscate, l'eventuale vendita a soggetti ricompresi nel disposto dell' art. 48, comma 15, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, è nulla di diritto.

La Concessionaria Ferrari curerà gli adempimenti relativi al passaggio di proprietà e messa in circolazione anche con eventuale cambio targa, e verserà sul conto corrente n. 7426706 intestato "Fondo Unico di Giustizia ANBSC" codice IBAN IT 32 F 07601 03200 000007426706 la somma ricavata, al netto delle spese di trasporto, e di custodia nonché di quelle derivanti da prestazioni d'opera per la rimessa in efficienza del bene, di cui ai preventivi concordati con l'Agencia e regolarmente documentati.

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti ed avrà validità biennale.

Potrà essere rinnovata tacitamente ed integrata e/o modificata in relazione alle esigenze che dovessero evidenziarsi nel corso delle attività svolte in sua attuazione.

per l'ANBSC

per FERRARI SpA

IL DIRETTORE

F. to U. Postiglione

IL DIRETTORE ~~COMMERCIALE~~ E MARKETING

F. to Enrico Ciollera

>